

REGOLAMENTO IN MATERIA DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E CULTURALE INTERNAZIONALE

**(emanato con decreto rettorale n. 520 del 19 maggio 2005)
(modificato con decreto rettorale n. 16 del 12 novembre 2007)**

Sommario

- Art. 1 Ambito di applicazione
- Art. 2 Finalità
- Art. 3 Condizione di reciprocità
- Art. 4 Procedura di attivazione
- Art. 5 Contributo finanziario
- Art. 6 Bando di selezione, criteri di ammissibilità e priorità
- Art. 7 Commissione di valutazione
- Art. 8 Norme finali e transitorie

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le procedure relative agli accordi di cooperazione scientifica e culturale tra l'Università di Camerino e gli Atenei ed i Centri di ricerca esteri, in conformità con quanto previsto dal D.M. 262/04, art. 23, dal D.M. 509/99 art. 3, comma 9, dal D.P.R. 382/80, art. 91 e dall'art. 2, comma 4 dello Statuto, secondo cui l'Ateneo "conclude accordi con le amministrazioni statali e con enti pubblici e privati italiani, stranieri, comunitari ed internazionali per ogni forma di cooperazione didattica, scientifica e di ricerca."

2. Gli accordi sono stipulati su proposta delle strutture dell'Ateneo che, con questo strumento, formalizzano rapporti di collaborazione scientifica e culturale in determinati settori.

Art. 2 Finalità

1. Per favorire il processo di internazionalizzazione, l'Università di Camerino ha stipulato, da tempo, accordi di cooperazione scientifica e culturale, al fine di rafforzare le relazioni tra Università e Centri di ricerca stranieri e di promuovere lo scambio di personale e studenti.

2. L'Ateneo incoraggia tali forme di collaborazione che hanno sia lo scopo di sviluppare l'innovazione attraverso la ricerca scientifica sia di produrre nuove sinergie, per la realizzazione di percorsi formativi integrati nei settori strategici delle discipline scientifiche, tecnologiche, giuridiche, socio-politiche, economiche e progettuali.

3. Le università potranno anche procedere allo scambio di esperienze in materia di amministrazione universitaria, in particolare per quanto riguarda l'organizzazione di visite informative e di lavoro e per tirocini di perfezionamento per responsabili accademici e amministrativi.

Art. 3 Condizioni di reciprocità

Negli accordi sono stabiliti, secondo criteri di reciprocità, i settori di ricerca e/o di didattica, le modalità di scambio del personale docente, tecnico-amministrativo e degli studenti, nonché le condizioni in materia di assicurazione e di spese di viaggio e soggiorno dei partecipanti.

Art. 4 Procedura di attivazione

La procedura per la stipula dell'accordo prevede le seguenti fasi:

1. l'inoltro della richiesta all' Area Servizi agli Studenti e Internazionalizzazione, da parte dei proponenti, corredata dal testo dell'accordo e dal parere favorevole della struttura di appartenenza, che dovrà deliberare circa gli obiettivi della cooperazione e l'impegno finanziario della struttura medesima,
2. l'approvazione dell'accordo mediante delibera degli organi accademici (Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione) e la consegna per la stipula da parte del Magnifico Rettore.

Art. 5 Contributo finanziario

1. Per dare attuazione agli accordi di cui sopra ed in particolare per promuovere la mobilità, l'Ateneo assicura una compartecipazione finanziaria, destinando le risorse di un apposito Centro di Costo, assegnato all'Area Servizi agli Studenti e Internazionalizzazione, secondo le disponibilità stabilite annualmente dal budget.

2. Prendendo a modello i protocolli scientifici intergovernativi del Ministero degli Esteri, secondo cui la parte italiana finanzia il viaggio dei ricercatori italiani ed il soggiorno dei ricercatori stranieri, mentre la controparte straniera finanzia il viaggio dei ricercatori stranieri ed il soggiorno di quelli italiani e la delibera del C.d.A. del 26.2.1997 n. 384 punto 14, viene fissato il contributo dell'indennità di soggiorno in € 500 mensili

per la mobilità in entrata di studenti e dottorandi e di € 700 mensili per la mobilità in entrata di docenti. Su base giornaliera, l'importo del contributo precedentemente fissato era di 35 euro –per entrambe le categorie– mentre gli attuali corrispondono rispettivamente a circa 17 e 23 euro. Da detta somma verrà detratta la spesa per l'alloggio presso la Foresteria universitaria, qualora richiesta.

3. Poiché tale contributo finanziario si configura come un cofinanziamento al 50% delle spese, tale cifra sarà ripartita nella medesima misura tra l'amministrazione e le strutture proponenti.

4. Tale cofinanziamento si intende al 50% delle spese anche per quanto riguarda il costo del viaggio del personale docente, ricercatore, tecnico-amministrativo e degli studenti italiani verso la sede estera. Il relativo contributo sarà erogato nelle misure previste dal Regolamento di Ateneo per il trattamento economico del rimborso delle spese di missione.

5. Le strutture proponenti hanno facoltà di incrementare, con fondi propri, il contributo dell'indennità, fermo restando che per tale integrazione non potranno ricevere contributi aggiuntivi da parte dell'Amministrazione Centrale.

6. Le strutture che hanno usufruito di cofinanziamento sono tenute a presentare una sintetica relazione sui risultati conseguiti, pena l'esclusione da successivi finanziamenti.

Art. 6 Bando di selezione, criteri di ammissibilità e priorità

1. Per accedere al contributo di cui al precedente punto 5, l'Ateneo pubblica un bando annuale, con scadenza entro la prima decade di novembre di ogni anno, sulla base del quale raccoglie le richieste di contributo finanziario presentate dalle strutture proponenti, corredate da un piano di mobilità.

2. Ai fini dell'ammissibilità delle richieste, ogni anno, saranno individuati nel bando le priorità geografiche ed eventuali altri criteri selettivi, derivati dalle strategie di internazionalizzazione dell'Ateneo.

3. Le richieste saranno valutate considerando come criterio generale per l'ammissibilità l'evidenza che lo scambio culturale permetta un effettivo trasferimento di conoscenze e competenze di eccellenza tra le strutture coinvolte e promuova la realizzazione di attività innovative.

Art. 7 Commissione di valutazione

1. Le richieste saranno valutate da una Commissione composta dal Rettore, Pro-Rettore, Direttore Amministrativo, un rappresentante dei Presidi, Presidente del Consiglio dei Direttori di Dipartimento, Responsabile dell'Area Servizi agli Studenti e Internazionalizzazione.

2. La Commissione ha il compito di formulare una graduatoria delle proposte da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, sulla base delle priorità indicate nel bando, tenendo conto anche dell'eventuale fruizione di contributi negli anni precedenti e dei risultati ottenuti.

Art. 8 Norme finali e transitorie

1. Le modifiche al presente regolamento possono essere deliberate dal Senato Accademico previa acquisizione del parere del/i Delegato/i del Rettore e dei Referenti di obiettivo per l'internazionalizzazione.

2. Sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento ed in particolare vengono riassorbiti i regolamenti delle singole strutture riguardanti gli accordi scientifici e culturali di cooperazione internazionale.

3. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari in vigore.

4. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di emanazione.